

## **Introduzione allo studio della proposta della Commissione europea di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale<sup>1</sup>**

*di Alessandro Pajno*

Quello a cui oggi partecipiamo è uno di molti seminari che Astrid ha dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. Si tratta, in particolare, del secondo riguardante le questioni attinenti alla regolazione. Il 25 maggio si è infatti svolto il primo, dedicato al tema della regolazione dell'IA tra esigenze di mercato e tutela dei diritti fondamentali. In tale occasione avevamo affrontato problemi attinenti alle diverse iniziative regolatorie già avanzate dalla commissione, dal Data governance Act del 25 novembre 2020 al Digital Service Act, al Digital Market Act del 15 dicembre 2020. In tale seminario aveva fatto tuttavia ingresso la considerazione dell'ultima proposta volta ad introdurre norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale.

Alla proposta di regolamento del 21 aprile è dedicato il seminario odierno; un seminario importante, perché riguarda una proposta di grande respiro, la cui discussione impegnerà i prossimi mesi.

Il seminario di oggi apre, infatti, pare quanto riguarda Astrid e non solo Astrid, una fase di riflessione e di studio, di scambio di idee e di esperienze destinata a durare nel tempo. Occorrerà considerare i contributi di oggi un primo approccio conoscitivo-valutativo che intende stimolare la discussione e certamente non intende chiuderla. E', anzi, probabile, che sui temi di oggi Astrid ed i suoi soci decideranno di tornare dopo qualche tempo.

Nell'incontro del 25 maggio avevo detto che quella dell'IA è una grande rivoluzione scientifica e tecnologica e che il diritto fatica a stare appresso a tali rivoluzioni; esso, anzi sopravviene in un tempo successivo, nel tentativo di mettere qualche ordine in processi complessi e che coinvolgono contemporaneamente interessi economicamente rilevanti e diritti fondamentali della persona.

La proposta si inserisce, così, in un ambito in cui esistono già altre forme di regolazione europea ed altre iniziative volte a tutelare profili specifici (l'uso dei dati, il mercato, i servizi dell'IA); essa ha tuttavia, una portata più ampia, sotto il profilo della scelta degli oggetti e degli strumenti normativi, sicché può essere considerata, in qualche modo, una proposta di disciplina dell'intelligenza artificiale dal punto di vista del rapporto con i diritti fondamentali; una proposta di natura paracostituzionale, volta a regolare e limitare poteri che si sono consolidati nel tempo e che pur essendo poteri di fatto, non sono meno significativi di quelli legali.

---

<sup>1</sup> Introduzione al seminario Astrid-LED su *Proposta della Commissione europea di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale* - Roma, 7 giugno 2021

La proposta muove, infatti, dal presupposto che qualsiasi miglioramento generato dall'IA debba essere basato su regole che salvaguardino il funzionamento dei mercati e del settore pubblico, la sicurezza e i diritti fondamentali della persona umana. In linea con questa visione, la proposta si pone al centro di un “pacchetto IA” volto a trasformare l'Europa in un hub globale per una IA affidabile e umana. La proposta è infatti accompagnata dal Piano coordinato con gli Stati membri sull'IA volto a rafforzare gli investimenti e l'innovazione nel settore in tutta Europa.

La proposta si pone, così, come tentativo di regolamentazione dell'impiego dell'IA in un unico quadro giuridico: si registra il tentativo di passare da una logica frammentaria e settoriale, riguardante singoli usi o singole tecnologie ad una prospettiva di regolazione generale.

Il primo elemento che, sotto questo profilo, deve essere preso in considerazione, riguarda il fatto che quella in esame è una proposta di regolamento; una proposta, quindi, di portata europea e di applicazione diretta, volta a evitare la frammentazione del mercato interno e l'incertezza giuridica che deriverebbe per tutti da una regolamentazione esclusivamente nazionale. La proposta ha lo scopo di evitare l'emergere di “un mosaico emergente di norme nazionali” capaci di pregiudicare la circolazione di prodotti e servizi in tutta l'Unione con pregiudizio della sicurezza e dei diritti fondamentali. La proposta mira anche a realizzare e proteggere la sovranità digitale dell'Unione e la sua capacità di plasmare norme e standard globali. La scelta dello strumento regolamentare è giustificata dalla necessità di applicazione uniforme della nuova disciplina, riducendo la frammentazione giuridica e facilitando lo sviluppo di un mercato unico di una IA affidabile e sicura.

Questo approccio non equivale, peraltro all'abbandono del principio di sussidiarietà; si legge infatti nel documento che le sue disposizioni non sono eccessivamente prescrittive e lasciano spazio a diversi livelli di azione degli stati membri, in particolare con riferimento all'organizzazione interna del sistema di vigilanza e del mercato e all'adozione di misure per promuovere l'innovazione; ciò, in particolare (l'istituzione di sandboxes e ruolo delle autorità nazionali competenti nell'attuazione e implementazione delle norme fondamentali).

L'obiettivo della proposta è quello di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate sullo sviluppo, sull'immissione nel mercato e sull'uso di prodotti e servizi che utilizzano tecnologie di IA o fornite come sistemi autonomi di IA.

La proposta intende mettere insieme due anime, quella di non ostacolare eccessivamente lo sviluppo tecnologico, ponendo ingiustificate barriere all'immissione di IA sul mercato e quella di garantire al persona dai rischi connessi con l'uso degli strumenti di IA.

Queste due esigenze vengono messe insieme dalla proposta trattando quella legata all'uso dell'IA come una attività pericolosa; con l'approccio, cioè, della graduazione del rischio, rischio stabilito sulla base dello scopo e del contesto in cui gli strumenti vengono utilizzati: sistemi a rischio inaccettabile, ad alto rischio, non ad alto rischio: vengono previste discipline specifiche ma anche eccezioni alle per le diverse categorie di rischio. La proposta contiene indicazioni per la governance ed un significativo apparato sanzionatorio. Molte altre cose potrebbero essere dette e molte ce le diranno i nostri relatori, che evidenzieranno pregi ma anche punti oscuri, difficoltà e ambiguità che attendono di essere chiarite. In particolare, Gustavo Ghidini richiamerà la nostra attenzione, tra l'altro, sul diverso regime che la proposta sembrerebbe configurare in relazione all'uso degli strumenti di IA da parte dei poteri pubblici e da parte dei poteri privati (big tech in particolare) e sulla non adeguata evocazione del rapporto fra uso dell'IA e diritti di proprietà intellettuale, anche con riferimento al regime di segretezza o riservatezza ed agli obblighi di trasparenza nell'uso degli algoritmi; Barbara Marchetti si soffermerà sul contesto internazionale in cui interviene la proposta, sulle difficoltà di una disciplina generale e sull'approccio regolatorio proporzionato al rischio, sul modello di controllo per i sistemi ad alto rischio, con i relativi nodi problematici e sulla governance, sovranazionale e nazionale prefigurata dalla proposta; Lucilla Sioli ci offrirà uno sguardo d'insieme sulla strategia complessiva perseguita dalla Commissione.

Avrà inizio, così un dibattito destinato a durare e ad arricchirsi di interrogativi; l'approccio europeo, basato sulla graduazione del rischio sarà compatibile con l'intento di enucleare una sorta di disciplina costituzionale dell'IA? La proposta di regolamento costituirà un a base su cui costruire una disciplina comune o un tetto per la capacità regolatoria dei singoli stati? sarà capace di risultare impegnativa oltre i confini dell'Unione? Si tratta di quesiti aperti; quel che sembra certo è il tentativo dell'Unione, di delineare, a fronte del sistema delle big tech disegnato da quanto avviene al di là dell'Atlantico, e del Big State costituito dall'esperienza cinese, quella che potremmo chiamare una big democracy, fondata sulle regole.